

# **REGOLAMENTO CIMI-EBAM**

## **(ENTE BILATERALE AGRICOLO MANTOVANO)**

### **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Requisiti e obbligatorietà di adesione all'Ente Bilaterale
- Art. 3 – Contribuzione CIMI-EBAM
- Art. 4 – Definizione e ripartizione contributo CIMI-EBAM
- Art. 5 – Modalità versamento contributivo CIMI-EBAM
- Art. 6 – Mancato versamento dei contributi e sospensione delle Prestazioni
- Art. 7 – Gestione risorse dei fondi
- Art. 8 – Requisiti prestazioni integrative e di welfare
- Art. 9 – Prestazioni integrative
- Art. 10 – Prestazioni di welfare
- Art. 11 – Modalità di richiesta prestazioni integrative e rimborsi anticipazioni
- Art. 12 – Documentazione per richiesta prestazioni
- Art. 13 – Criteri e modalità di erogazione prestazioni
- Art. 14 – Indennità in caso di morte
- Art. 15 – Documenti ai fini fiscali
- Art. 16 – Decadenza del diritto a servizi e prestazioni
- Art. 17 – Privacy e tutela dati personali
- Art. 18 – Disciplina del regolamento
- Art. 19 – Decorrenza

# **DISPOSIZIONI GENERALI**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il Regolamento disciplina l'attuazione degli scopi statuari ed il funzionamento dei servizi e delle prestazioni previste ed erogate dall'Ente Bilaterale Agricolo di Mantova, denominato CIMI-EBAM, in applicazione del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti e del Contratto Provinciale di Lavoro, in corso di validità.

## **Articolo 2**

### **REQUISITI E OBBLIGATORIETA' DI ADESIONE ALL'ENTE BILATERALE**

I datori di lavoro, organizzati sia in forma individuale che in forma collettiva societaria e/o cooperativa, che assumono manodopera e che esplicitamente o anche implicitamente applicano il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro "CCNL" e quindi quello Provinciale "CPL" per gli operai agricoli e florovivaisti, operanti con unità produttive sul territorio della provincia di Mantova, sono tenuti a riconoscere integralmente quanto previsto dal Contratto Provinciale di Lavoro, con il conseguente automatico versamento dei contributi all'ENTE BILATERALE AGRICOLO MANTOVANO – CIMI-EBAM.

## **Articolo 3**

### **CONTRIBUZIONE CIMI-EBAM**

L'adesione a CIMI-EBAM presuppone e comporta la conoscenza, con conseguente accettazione, delle norme dello Statuto e del Regolamento, nonché delle loro eventuali successive modifiche; inoltre, le aziende s'impegnano formalmente ad osservare integralmente obblighi ed oneri derivanti dal Contratto Provinciale di Lavoro ed il relativo CCNL, oltre ad accordi e atti normativi adottati fra le parti.

Allo scopo di garantire agli operai agricoli e florovivaisti le indennità integrative a quelle di legge per la copertura totale del salario tabellare di competenza, in caso di assenza per malattia, infortunio, maternità e di prestazioni al welfare, nonché di assistenza contrattuale provinciale, le Associazioni dei Datori di Lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori dell'agricoltura di Mantova firmataria del CPL, concordano di istituire:

1. un contributo contrattuale da destinare a CIMI-EBAM Ente Bilaterale Agricolo Mantovano, di cui una percentuale è da destinarsi al CPP - Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro agricolo,
2. un contributo a titolo di assistenza contrattuale a favore delle Organizzazioni sindacali provinciali firmatarie del presente contratto di lavoro.

## **Articolo 4**

### **DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE CONTRIBUTO CIMI-EBAM**

L'importo annuale della contribuzione, versato tramite INPS all'Ente bilaterale e calcolato sull'imponibile lordo denunciato ai fini previdenziali, è stabilito da apposito accordo intersindacale definito tra le parti, datato 01/07/2004, valido fino a nuova sottoscrizione.

**Articolo 5**  
**MODALITA' VERSAMENTO CONTRIBUTIVO CIMI-EBAM**

La riscossione dei contributi contrattuali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, destinati al finanziamento di CIMI-EBAM, unitamente alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, avverrà tramite la vigente convenzione con l'INPS di Mantova.

Detti contributi saranno versati interamente dai datori di lavoro, i quali faranno luogo a rivalsa nei confronti dei lavoratori della quota loro spettante esposta nelle tabelle salariali, che dovranno contemplare, tra le altre trattenute a carico del lavoratore, anche quella operata a titolo della presente norma.

L'obbligo contrattuale viene assolto con il versamento trimestrale dei contributi agricoli.

**Articolo 6**  
**MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI**

Nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, la CIMI-EBAM si riserva di mettere in atto tutte le azioni necessarie, finalizzate all'incasso dei contributi dalle stesse dovuti, adottando i provvedimenti previsti dalle leggi e dalla contrattazione, non escludendo nessun altro procedimento il cui fine sia quello del recupero dei contributi dovuti dalle aziende all'Ente Bilaterale Agricolo di Mantova.

Nel caso di mancato versamento, tutte le prestazioni in favore delle aziende agricole inadempienti saranno sospese fino a regolarizzazione della posizione contributiva.

**Articolo 7**  
**GESTIONE RISORSE DEI FONDI**

La gestione amministrativa dei Fondi spetta al Comitato di Gestione dell'Ente, nei termini previsti dallo statuto.

**Articolo 8**  
**REQUISITI PRESTAZIONI INTEGRATIVE E DI WELFARE**

**A.** Hanno diritto alle prestazioni integrative e di welfare previste dal presente regolamento tutti i Lavoratori e le Lavoratrici agricoli e florovivaisti, assunti sia a tempo determinato che indeterminato, e gli apprendisti, occupati nelle Imprese Agricole Private e/o Cooperative, che applichino la contrattazione Nazionale e Provinciale (CCNL e CPL) di settore.

Tutti gli operai devono essere regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici dell'anno precedente l'evento, con almeno 51 giornate effettuate nell'anno precedente ovvero con 51 giornate nell'anno corrente lavorate entro la data della presentazione della domanda.

Per i lavoratori e le lavoratrici residenti fuori dalla provincia di competenza della Cassa, ma regolarmente occupati nelle imprese di cui sopra, valgono gli stessi diritti.

**B.** Hanno diritto ai rimborsi delle anticipazioni effettuate ai lavoratori sugli eventi riconosciuti, tutte le Aziende Agricole e/o Cooperative, purché in regola con l'applicazione integrale della contrattazione Nazionale e Provinciale (CCNL e CPL) di settore ed abbiano regolarmente versato la contribuzione a CIMI-EBAM.

## **Articolo 9**

### **PRESTAZIONI INTEGRATIVE**

#### **A. PRESTAZIONI INTEGRATIVE LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI**

La CIMI-EBAM opera per integrare le prestazioni erogate dagli Istituti assistenziali (INPS e INAIL), in caso di infortunio, malattia e maternità, fino al raggiungimento del 100% del salario contrattuale giornaliero di qualifica, ai Lavoratori Agricoli e Florovivaisti a Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato.

Per gli OPERAI A TEMPO INDETERMINATO (OTI), è prevista l'integrazione al 100% dell'evento, sulla base del salario di competenza, dedotto dalla retribuzione contrattuale mensile del lavoratore (paga base, contingenza, E.D.R., salario provinciale, scatti di anzianità, premi o super minimi individuali).

Per gli OPERAI A TEMPO DETERMINATO (OTD), è prevista l'integrazione al 100% dell'evento, sulla base del salario medio convenzionale stabilito dal CPL, moltiplicato per 6,5 ore giornaliere o riproporzionata in caso di part-time.

Le percentuali delle integrazioni vengono definite in base al rinnovo del CPL e pubblicate sul sito della CIMI-EBAM.

#### **B. PRESTAZIONI E RIMBORSI IMPRESE AGRICOLE E COOPERATIVE**

La CIMI-EBAM interviene in favore delle AZIENDE Agricole e Florovivaiste, rimborsando le prestazioni previste dal Contratto Provinciale di Lavoro anticipate ai Dipendenti, inoltrate con apposita richiesta, previa modulistica presente sul sito della CIMI-EBAM.

## **Articolo 10**

### **PRESTAZIONI DI WELFARE**

In attuazione del CPL vigente, al fine di rendere la gestione della CIMI sempre più efficace, viene stanziato un contributo complessivo annuo per l'ampliamento delle Prestazioni Assistenziali aggiuntive, deliberato da apposita Assemblea in fase di approvazione di bilancio annuale.

Le prestazioni rivolte ai dipendenti sono tese a contribuire ad aumentare il loro benessere e favorire la conciliazione tra vita privata e professionale.

Le spese correlate alle prestazioni da riconoscere saranno individuate e avvalorate dalle parti firmatarie il Contratto Provinciale di Lavoro; successivamente, verranno pubblicate sul sito della CIMI-EBAM.

In caso le richieste di rimborso siano superiori al contributo stanziato, queste verranno evase in base alla data di ricezione.

## **Articolo 11**

### **MODALITA' DI RICHIESTA PRESTAZIONI INTEGRATIVE, RIMBORSI ANTICIPAZIONI E DI WELFARE**

Per ottenere le prestazioni integrative e di welfare, nonché i rimborsi per le anticipazioni, è necessario operare secondo le seguenti modalità.

I **Lavoratori** devono:

- avanzare domanda di Prestazione integrativa e mutualistica di welfare con Apposito Modulo reperibile presso le Organizzazioni Sindacali o sul sito internet [www.cimimantova.it](http://www.cimimantova.it);
- è obbligatorio allegare tutti i documenti indicati sul modulo di richiesta integrazione;
- le domande devono essere inviate a CIMI-EBAM attraverso:
  - le Organizzazioni Sindacali di rappresentanza
  - con istanza telematica a: [info@cimimantova.it](mailto:info@cimimantova.it)

Le **Imprese Agricole** devono:

- avanzare domanda di rimborso anticipazione ed eventuali richieste di contributi previsti, con Apposito Modulo reperibile presso le Associazioni Datoriali o sul sito internet [www.cimimantova.it](http://www.cimimantova.it);
- è obbligatorio allegare tutti i documenti indicati sul modulo di richiesta rimborso;
- le domande devono essere inviate a CIMI-EBAM attraverso:
  - le Organizzazioni Sindacali di rappresentanza
  - con istanza telematica a: [info@cimimantova.it](mailto:info@cimimantova.it)

Le domande che in sede di esame istruttorio risulteranno carenti nella compilazione o nella documentazione allegata rimarranno sospese fino alla completa ricezione dei dati mancanti. Di tali carenze, l'ufficio di segreteria ne darà tempestiva comunicazione al Lavoratore o al Datore di Lavoro, oppure alla Organizzazione Sindacale o alla Associazione Datoriale, mediante cui è stata presentata la domanda.

## **Articolo 12**

### **DOCUMENTAZIONE PER RICHIESTA PRESTAZIONI**

Alle domande di Integrazione Prestazioni devono essere allegati:

1. Fotocopia Certificato medico oppure Numero Protocollo di malattia
2. Per gli OPERAI A TEMPO DETERMINATO (Avventizi) è obbligatorio allegare COPIA Certificazione INPS – INAIL, comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennità di legge per i periodi per i quali si chiede l'integrazione;
3. Fotocopia della Busta Paga precedente l'insorgenza dell'evento (malattia, maternità, infortunio) per il quale si chiede l'integrazione dell'indennità
4. Fotocopia documento da cui si rilevi il codice IBAN e la relativa intestazione del richiedente;
5. Fotocopia Documento d'Identità in corso di validità

## **Articolo 13**

### **CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le domande di Prestazioni integrative e Mutualistiche, nonché le istanze di rimborso anticipazioni, verranno evase dall'ufficio CIMI-EBAM mensilmente, con ricezione pratiche entro il 25 di ogni mese, per successiva elaborazione, chiusura periodo e invio bancario. Tutte le richieste ricevute oltre tale termine saranno inserite nel mese successivo.

Le prestazioni saranno riconosciute mediante BONIFICO BANCARIO, sul conto corrente indicato e controfirmato dal richiedente nel modulo di domanda inoltrato all'ente.

Se il bonifico non va a buon fine e viene riaccreditato sul conto corrente di CIMI-EBAM, sarà cura dell'ufficio comunicare annualmente ai referenti dell'invio della pratica, la mancata riscossione del richiesto.

## **Articolo 14**

### **INDENNITA' IN CASO DI MORTE**

Nel caso che alla malattia o all'infortunio faccia seguito la morte del lavoratore, l'indennità spettante sarà erogata agli aventi diritto, con le modalità previste dalle vigenti norme di Legge.

## **Articolo 15**

### **DOCUMENTI AI FINI FISCALI**

L'importo erogato dall'Ente è assoggettato alle ritenute fiscali di legge, che saranno applicate pari all'aliquota IRPEF minima prevista dalla normativa al momento della corresponsione dell'indennità.

Di seguito, CIMI-EBAM ottempererà alle vigenti disposizioni di legge sull'emissione dei documenti fiscali relativi all'erogazione delle indennità integrate, rilasciando apposita documentazione fiscale: Modello C.U. di certificazione dell'importo percepito e delle ritenute trattenute nell'anno fiscale di competenza.

Tale documento sarà inviato automaticamente all'Agenzia dell'Entrate, come previsto da norma, mentre CIMI-EBAM provvederà all'invio del Modello C.U. secondo le normative correnti.

Questo documento viene emesso per consentire al percettore di ottemperare agli obblighi e adempimenti fiscali a suo carico esclusivo.

## **Articolo 16**

### **DECADENZA DEL DIRITTO A SERVIZI E PRESTAZIONI**

Il diritto ai servizi e alle prestazioni in favore di aziende e loro lavoratori dipendenti si estingue:

- per cessazione dell'azienda;
- per decesso del dipendente;
- per esclusione disposta dal Comitato di Gestione in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- per passaggio del dipendente alla qualifica di impiegato o dirigente.

## **Articolo 17**

### **PRIVACY E TUTELA DATI PERSONALI**

CIMI-EBAM, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs.n.196/03, s'impegna al trattamento di tutti i dati conferiti dalle aziende, dai loro consulenti e centri servizio e dai lavoratori dipendenti nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs.196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

Il conferimento dei dati, ivi compresi eventualmente quelli sensibili richiesti dalle procedure di registrazione e contribuzione, saranno strettamente funzionali alla gestione e all'esecuzione del rapporto associativo-contrattuale, il quale senza il trattamento dei dati richiesti potrebbe non essere in tutto o in parte eseguito.

Le modalità di trattamento dati e le procedure sono effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici necessari per il fine indicato, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e con logiche strettamente correlate agli scopi e finalità di CIMI-EBAM, attribuite dallo stesso statuto e dalla contrattazione Provinciale e nazionale tra le Parti del settore.

I dati potranno essere conosciuti dai dipendenti e collaboratori dell'ente, specificatamente autorizzati a trattarli in qualità di responsabili o incaricati, coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni.

Ulteriormente, i dati personali saranno custoditi e controllati con misure di sicurezza adeguate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non autorizzato, trattamento illecito.

Essi non sono soggetti a diffusione; potranno essere comunicati, oltre che alle Parti sociali costitutive di CIMI-EBAM, anche a terzi soltanto per svolgere o fornire servizi funzionali all'esecuzione e prosecuzione del rapporto associativo-contrattuale.

**Articolo 18**  
**DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO**

Quanto non disciplinato nel presente regolamento, oppure nelle specifiche convenzioni/accordi, legati alle prestazioni e previdenze, potrà essere previsto con specifica delibera dal Comitato di Gestione, che verrà allegata al regolamento come verbale del Comitato.

**Articolo 19**  
**DECORRENZA**

Il presente regolamento decorre dal 13/05/2022, salvo indicazioni particolari stabilite e specificate diversamente.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE CIMI-EBAM DI MANTOVA

In data 13/05/2022 viene approvato l'allegato regolamento composto di pagine dieci

Il Comitato di Gestione CIMI-EBAM